

FAQ Bando “Consolidamento patrimoniale e crescita delle start up innovative”

Programma pluriennale d'intervento per lo sviluppo delle attività produttive 2026-2028 (L.R. n. 34/2004)

1) Quali spese possono rientrare nelle spese generali? Tali spese possono essere “automaticamente” calcolate come il 7% delle voci da a. ad h. del par. 2.12 del bando?

Secondo il par. 2.12 del bando le spese generali fanno riferimento alla “funzionalità operativa ed ambientale” dell'impresa. Sono al riguardo ammissibili, a titolo esemplificativo:

- posta e spedizioni
- cancelleria
- utenze varie (luce, telefono, gas, ecc.)
- spese di affitto locali.

Le spese generali si riferiscono dunque a costi "trasversali" di funzionamento dell'impresa.

Si rammenta al riguardo che, seppure finanziate a tasso forfettario, tali spese dovranno essere dimostrabilmente riconducibili all'arco temporale del business plan finanziato e dovranno “poter trovare corrispondenza nelle pertinenti voci di spesa del bilancio aziendale”. Le **spese generali** (o costi indiretti di gestione) si trovano nello specifico nel **Conto Economico** all'interno della macroclasse **B) Costi della Produzione** e, per la parte finanziaria, nella macroclasse **C)** [Codice Civile art. 2425]. Si fornisce nel seguito l'elenco dettagliato delle voci di bilancio che rientrano in questa categoria:

B7) Per servizi

B8) Per godimento di beni di terzi

B14) Oneri diversi di gestione

C17) Interessi e altri oneri finanziari.

Nota bene. La verifica da effettuare prima di procedere alla rendicontazione delle “spese generali forfettarie” per un valore massimo pari al 7% della spesa rendicontata è quindi quella di essere in grado di dimostrare che l'importo forfettariamente presentato è stato effettivamente sostenuto. In caso contrario occorrerà rendicontare esclusivamente l'importo accertabile attraverso opportune prove documentali (Esempio: l'impresa rendiconta complessivamente 100.000 €, le spese generali forfettarie riconoscibili potrebbero ammontare 7.000 €, tuttavia da verifica contabile l'impresa rileva che le spese effettivamente sostenute nel periodo e ricomprese nella voce in oggetto risultano pari a 5.000 €: in tal caso le spese generali da esporre dovranno ammontare a 5.000 €).

Si ricorda che i beneficiari sono tenuti sulla prima rendicontazione a fornire prospetto di contabilità analitica in cui inserire - oltre alle altre spese - l'elenco delle fatture e relativi importi a sostegno delle spese generali forfettarie. Inoltre, nel caso in cui l'impresa venisse campionata nei successivi controlli in loco, le spese generali forfettarie saranno puntualmente riscontrate.

2) I materiali di consumo sono ammissibili (es. costi reagenti, pipette e cavi da laboratorio nel caso di una start-up che operi nel settore Life Sciences)?

NO. Il par. 2.13 del bando ("Spese non ammissibili") esclude infatti espressamente, tra le altre voci, i "beni equiparabili a **materiali di consumo, scorte o minuteria**", ovvero i beni destinati a esaurirsi o a essere utilizzati una tantum nel corso delle attività. In generale, con "**beni o materiali di consumo**" si intendono quindi quei beni che vengono **utilizzati e si esauriscono nel breve periodo**, a differenza dei beni strumentali/cespiti che restano nel patrimonio aziendale per più anni.

Si evidenzia quindi che, nel caso in cui l'attività sperimentale sia realizzata internamente, sarà ammissibile l'acquisto della strumentazione di laboratorio (bene durevole) ma non quello dei relativi materiali di consumo (che resteranno a carico dell'impresa con risorse proprie o altre fonti di finanziamento). Risulta in ogni caso possibile ai sensi del bando externalizzare tale attività, allocandola nell'ambito della voce e) – "spese per progettazione e sviluppo".

3) Nel caso di uno spin-off universitario che opera presso locali dell'Università e che non sostiene un canone di locazione né dispone di utenze intestate, come può considerarsi soddisfatto il requisito relativo all'unità locale attiva?

Fatte salve le previsioni del bando in termini di tempistiche di ATTIVAZIONE dell'unità locale (si veda al riguardo il punto 3. del par. 2.1 del bando), si conferma che la situazione descritta (spin-off universitario che opera presso i locali dell'Università e non sostiene canoni di locazione né dispone di utenze intestate) potrà risultare conforme ai requisiti del bando inerenti l'ATTIVAZIONE dell'unità locale subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) presenza nella visura camerale di un'unità locale corrispondente all'indirizzo dell'Università presso cui opera la start up;
- b) in caso di controllo, evidenza del fatto che presso i locali messi a disposizione dall'Università opera regolarmente il personale della start up e della presenza di attrezzature, pc, etc. coerenti con lo specifico ambito di operatività della start up e con l'oggetto del business plan finanziato;
- c) stante l'assenza di canoni di locazione e utenze intestate, produzione di opportuna convenzione, accordo o atto equipollente stipulato con l'Università che certifichi la natura e le condizioni dei rapporti in essere (es. il godimento a titolo gratuito).

Si coglie al riguardo l'occasione per rammentare che, ai sensi del par. 2.12 del bando, le "spese generali" di cui alla voce i), seppure finanziate a tasso forfettario, dovranno essere dimostrabilmente riconducibili all'arco temporale del periodo rendicontato e complessivamente al periodo di sviluppo del business plan finanziato e dovranno "poter trovare corrispondenza nelle pertinenti voci di spesa del bilancio aziendale". Si veda al riguardo il precedente punto 1).

4) Con riferimento ai costi del personale, nel caso in cui una start-up abbia dei soci lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), tali costi sono rendicontabili?

Si rammenta in premessa che sensi del par. 2.12 del bando, a seconda della specifica tipologia di inquadramento contrattuale del socio le relative spese potrebbero essere alternativamente allocate nell'ambito:

- a) della voce di spesa a) "apporti in natura sotto forma di prestazione volontaria" (nel limite massimo del 30% delle spese complessivamente ammissibili), purchè la spesa risulti coerente con il par. 4.2

della Guida Unica e nello specifico con il relativo punto 4.2.1, secondo il quale: *“sono considerati apporti in natura sotto forma di prestazioni volontarie di lavoro non retribuito **le prestazioni per le quali non è possibile esibire giustificativi di spesa e pagamento**. Sono incluse in questa categoria le prestazioni fornite da titolari, soci e amministratori”*;

b) della voce di spesa h) “spese dirette per il personale dipendente” (nel limite massimo del 20% del totale delle spese finanziate a costo reale), purchè coerenti con i dettami e i contratti di lavoro previsti dal par. 4.1 della Guida Unica (e in particolare del par. 4.1.2 - “Spese per il personale calcolate a costi reali”), che include anche i contratti di lavoro autonomo parasubordinato tra cui co.co.co.

Nel caso sottoposto (soci lavoratori con contratto co.co.co.) l’allocazione nell’ambito della voce a) o della voce h) ai sensi di quanto descritto dipenderà quindi dalla specifica fattispecie del contratto co.co.co. in oggetto, così come risultante dal rispettivo cedolino (Dati contrattuali - Causale/qualifica del rapporto). In particolare:

- laddove il cedolino riporti espressamente la voce “Amministratore/compenso Amministratore”, il costo dovrà essere allocato nell’ambito della voce a) e seguire le relative regole di rendicontazione;
- laddove per contro il cedolino non riporti espressamente tale dicitura (es. riporti la dicitura “Collaboratore a progetto”), il costo dovrà essere invece allocato nell’ambito della voce h) e seguire le relative regole di rendicontazione.

Finpiemonte verificherà cedolini e contratti per i soci rendicontati come dipendenti al fine di confermare la possibilità effettiva di rendicontare le attività dei soci in tale voce. La rendicontazione dei Soci come “apporti in natura” non sarà sottoposta a una valutazione di merito, ma esclusivamente alla verifica di tutti i documenti necessari e previsti dal bando per tale voce, che dovranno essere conformi ai dettami e coerenti con quanto rendicontato.

ATTENZIONE: Nel caso di soci con contratto co.co.co. legato alla specifica attività di Amministratore, si procederà a rendicontare l’attività come “apporti in natura” e quindi il costo non sarà più determinato dal valore del cedolino ma, come previsto da bando, dalla determinazione del costo orario definito dal consulente del lavoro/commercialista.

5) E’ possibile prevedere una convenzione da stipulare con un'Università per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo?

Tale voce potrebbe risultare allocabile nell’ambito della voce e) “spese per progettazione e sviluppo strategiche e strettamente funzionali alla realizzazione del business plan (es. in ambito tecnico-scientifico, di progettazione o ingegnerizzazione, di pianificazione, gestione o organizzazione aziendale, di collaudo, omologazione, certificazione, etc.) o servizi equivalenti, comprese le esternalizzazioni di attività”. Ciò subordinatamente al rispetto delle regole di ammissibilità delle spese (par. 2.12) e all’effettiva possibilità di seguire le regole di rendicontazione e produrre i giustificativi di spesa di cui al par. 4.5 della Guida Unica (es. copia del contratto stipulato, fattura/parcella/nota di debito, etc.).

6) Sono ammissibili borse di dottorato/assegni di ricerca?

Per quanto riguarda il finanziamento da parte dell'Impresa beneficiaria delle borse di dottorato/gli assegni di ricerca, questi ultimi potranno risultare allocabili nell'ambito della voce di spesa e) – “spese per progettazione e sviluppo” (la quale include anche i servizi equivalenti, incluse le esternalizzazioni di attività) subordinatamente alle seguenti condizioni:

- effettiva possibilità di seguire le regole di rendicontazione e produrre tutti i documenti/giustificativi previsti dal par. 4.5 della Guida Unica (Copia del contratto stipulato con l'Università o documentazione equipollente, Fattura/parcella/nota di debito, Documentazione attestante la quietanza, CV e riferimenti del soggetto individuato). Nota bene. Laddove l'impresa si trovi nella fase di predisposizione e invio della rendicontazione intermedia e il pagamento sia già stato effettuato, ma il candidato non sia ancora stato selezionato (es. procedura pubblica ancora in corso), solo ed esclusivamente in tal caso sarà possibile produrre copia del Bando/procedura di evidenza pubblica di selezione in luogo del CV;
- inserimento nella rendicontazione intermedia o finale di spesa di copia del contratto stipulato tra l'Università ed il soggetto individuato (integrando il CV laddove non già precedentemente fornito);
- dimostrabile riconducibilità del dottore/assegnista individuato all'esecuzione delle attività e all'arco temporale del business plan oggetto di agevolazione;
- previsione all'interno della relazione tecnica finale di un capoverso del progetto dedicato a tale spesa e alle attività realizzate.

7) E' ammissibile il costo relativo all'acquisizione della licenza di un brevetto?

NO. Ai sensi del par. 2.12, la voce di spesa f) "spese per diritti di proprietà intellettuale" ammette esclusivamente i "costi relativi all'ottenimento, alla convalida e alla difesa di brevetti e altri attivi immateriali" (par. 4.17 della Guida Unica) — da intendersi come costi procedurali propri dell'ottenimento e della tutela di un titolo di proprietà intellettuale della start-up stessa (es. analisi di anteriorità, assistenza tecnico-legale nel deposito, pareri specialistici, procedure di convalida o di difesa in caso di opposizione/contenzioso). L'acquisto di una licenza di brevetto resta pertanto escluso.

8) E' ammissibile l'acquisto di un software?

SI. Ai sensi del par. 2.12 del bando l'acquisto di un software è allocabile nell'ambito della voce b) “spese per acquisto di macchinari e attrezzature o per forniture di componenti funzionali allo svolgimento dell'attività”. La relativa rendicontazione dovrà quindi seguire i dettami del par. 4.6 della Guida Unica.

9) E' ammissibile l'acquisto di licenze software?

SI. Ai sensi del par. 2.12 del bando l'acquisto di licenze software può risultare ammissibile, tuttavia esclusivamente nel caso di licenze vitalizie o pluriennali e previo pagamento una tantum del diritto di licenza a totale copertura del periodo di utilizzo. Nello specifico:

- laddove le sopra descritte licenze prevedano un contratto pluriennale di durata superiore a 60 mesi, dovranno essere allocate nell'ambito della voce b) “spese per acquisto di macchinari e attrezzature o per forniture di componenti funzionali allo svolgimento dell'attività”;

- laddove le sopra descritte licenze prevedano un contratto pluriennale di durata compresa tra 36 e 60 mesi, dovranno per contro essere allocate nell'ambito della voce f) "spese per diritti di proprietà intellettuale".

10) Il contributo regionale può essere richiesto per un importo inferiore rispetto all'investimento privato effettuato, lasciando una quota del rafforzamento patrimoniale destinata a finanziare ulteriori attività aziendali non oggetto della richiesta di agevolazione? (es. una start up ha finalizzato un'operazione di rafforzamento patrimoniale pari a € 200.000 ma presenta un Business Plan di importo pari a € 300.000, richiedendo un contributo di soli € 150.000 - quindi inferiore all'importo del rafforzamento patrimoniale?)

SI, quanto descritto risulta possibile e conforme ai dettami del bando. Ai sensi del par. 2.8 infatti la start up potrà anche aver pianificato un investimento complessivamente superiore, tuttavia dovrà sempre enucleare opportunamente ed esporre la quota parte di attività e spese per cui intende richiedere l'agevolazione.

11) Nella voce e) "spese per progettazione e sviluppo" può risultare ammissibile una consulenza avente ad oggetto un'attività più ampia di supporto alla strategia di fundraising pubblico e privato, della quale la predisposizione della domanda al presente bando rappresenta solo una delle attività?

SI. Ai sensi del par. 2.12 del bando, nell'ambito della voce e) "spese per progettazione e sviluppo" potranno risultare ammissibili eventuali attività di supporto nella redazione della domanda di agevolazione, tuttavia esclusivamente nei seguenti casi:

- se tali attività sono dimostrabilmente **"strategiche e strettamente funzionali alla realizzazione del business plan"**;

- se viene dimostrato che le stesse sono incluse in **un piano strutturato e strategico di fundraising**, del quale dovrà essere fornita dettagliata e puntuale descrizione. A titolo esemplificativo, non risulteranno ammissibili eventuali costi strettamente riconducibili ad attività di supporto alla presentazione e/o rendicontazione di una domanda di agevolazione.

12) La variazione della compagine sociale e il possibile cambio di dimensione d'impresa successivi alla concessione del contributo sono ammissibili ai sensi del bando e compatibili con il mantenimento dell'agevolazione concessa?

SI, una variazione societaria che comporti il cambio della dimensione di impresa è ammissibile e compatibile con il mantenimento dell'agevolazione concessa, purchè sia successiva alla concessione. Ai sensi del punto 3. del par. 2.1 del bando infatti, "la dimensione d'impresa viene verificata al momento della presentazione della domanda e deve essere mantenuta almeno fino alla data della concessione". Il medesimo punto del bando prevede contestualmente che, ai fini dell'ammissibilità, "tra la data di presentazione della domanda e la concessione non sussistano o siano intervenuti elementi, atti o accordi societari vincolanti (es. relativi a round di investimento nella start up) tali da far decadere i requisiti di ammissibilità previsti dal bando in termini di dimensionamento d'impresa". L'impresa deve pertanto anche accertare che prima della concessione non siano intervenuti atti o accordi vincolanti di tali fattispecie.

13) E' ammissibile quale conferimento in natura (par. 2.9 del bando) la concessione di una licenza esclusiva e universale di utilizzo di un marchio?

NO. La fattispecie descritta non rientra nel perimetro di ammissibilità dei conferimenti in natura previsti dal Bando. La licenza esclusiva e universale di marchio non può essere equiparata al "trasferimento di brevetti e software registrati" di cui al par. 2.9, punto 2, lett. b), per le ragioni esposte di seguito:

1) tassatività dell'elencazione: la disposizione utilizza l'avverbio "esclusivamente", che qualifica l'elencazione come tassativa e non esemplificativa. I conferimenti in natura ammissibili sono pertanto limitati alle sole categorie espressamente indicate (brevetti e software registrati), senza possibilità di estensione analogica ad altri diritti di proprietà intellettuale, incluso il marchio. Tale lettura è confermata dagli allegati operativi del Bando. Sia l'Allegato 5 (Business Plan), nel prospetto riepilogativo dell'operazione di rafforzamento patrimoniale, sia l'Allegato 6 (Atto di Impegno) richiedono di indicare la tipologia del conferimento in natura specificando testualmente "(brevetto o software)".

2) incompatibilità strutturale tra licenza e trasferimento: anche a prescindere dal profilo precedente, la disposizione richiede comunque il "trasferimento" del diritto di proprietà intellettuale, non la sua concessione in godimento. La licenza – per quanto esclusiva e ad ambito universale – configura giuridicamente un diritto di utilizzo che lascia inalterata in capo al licenziante la titolarità del segno. Non si realizza dunque alcun trasferimento della proprietà intellettuale, bensì la concessione di un diritto d'uso, ancorché ampio.

Tale distinzione non è meramente formale: il conferimento in natura deve tradursi in un incremento patrimoniale reale e stabile della start up, da comprovare con perizia giurata attestante il relativo valore, coerentemente con la logica dell'aumento di capitale a pagamento. Una licenza, in quanto tendenzialmente risolubile e comunque non traslativa della titolarità, non offre le medesime garanzie di stabilità patrimoniale proprie di un trasferimento pieno del diritto.

14) quando deve essere rispettivamente sottoscritto e versato il capitale sottostante l'operazione di rafforzamento patrimoniale?

Si precisa in premessa che:

- ai sensi del par. 2.9 del bando le operazioni (ove già deliberate alla data di presentazione della domanda) devono essere deliberate in data successiva al 21/05/2026, quindi a partire dal 22/05/2026;
- per delibera dell'operazione si intende letteralmente la data della deliberazione dell'operazione, così come redatta e autenticata da un notaio;
- ai sensi del punto 4. del sopra citato par. 2.9, alla data di presentazione della domanda l'operazione potrà anche non essere ancora stata deliberata, fermo restando che la deliberazione dovrà in ogni caso avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione da parte di Finpiemonte dell'approvazione del business plan, in quanto condizione necessaria per effettuare il provvedimento di concessione del contributo. Ne consegue che, alla data di presentazione della domanda, non dovranno necessariamente già essere stati effettuati sottoscrizioni o versamenti.

Fatta tale premessa, il bando segue una logica di “pari passu” tra contributo erogato e versamenti da parte degli investitori, ovvero i contributi erogabili non potranno mai superare in alcuna fase istruttoria i versamenti effettuati dagli investitori nell’ambito dell’operazione di rafforzamento patrimoniale, di cui il 50% dovrà in ogni caso essere rappresentato da versamenti effettuati da investitori configurabili come esterni.

Da ciò discendono le seguenti situazioni possibili:

- 1) impresa che intende richiedere l’anticipo: dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione del progetto da Finpiemonte, l’impresa dovrà inviare entro 30 giorni i documenti per emettere il provvedimento di concessione (si veda il par. 3.3 del bando). Contestualmente all’invio di tali documenti, l’impresa dovrà quindi specificare che intende richiedere anche l’anticipo e fornire i documenti di cui al par. 3.5.1, ovvero la documentazione attestante le sottoscrizioni e i versamenti a quella data già effettuati da parte degli investitori. Nello specifico, se a fronte di un business plan da 300.000 euro e di un’operazione di rafforzamento patrimoniale di 150.000 euro l’impresa volesse richiedere un anticipo pari al massimo consentito (75.000 euro, pari al 50% del contributo spettante), dovrà comprovare versamenti già avvenuti per almeno 75.000 euro, di cui almeno 37.500 euro provenienti da investitori configurabili come esterni. In tal caso, nelle successive fasi di rendicontazione, dall’importo erogabile sulla base della spesa rendicontata e validata sarà decurtato l’importo dell’anticipo ricevuto;
- 2) impresa che non intende richiedere un anticipo: l’impresa, al momento dell’invio dei documenti per la concessione, non esprime anche l’intenzione di richiedere un anticipo. In tal caso i versamenti dovranno essere dimostrati successivamente in sede di rendicontazione intermedia e finale, ai sensi dei par. 3.4.1, 3.4.2, 3.5.2 e 3.5.3 del bando. Nello specifico:
 - entro 12 mesi dalla concessione l’impresa dovrà presentare una rendicontazione intermedia almeno pari al 25% delle spese complessivamente ammesse (ma anche di importo superiore) e, affinché possa essere erogato il contributo spettante (di importo pari alla spesa rendicontata e validata e nel limite dell’80% del contributo concesso, al lordo dell’eventuale anticipo già ricevuto), dovrà dimostrare sottoscrizioni e versamenti almeno pari al suddetto contributo spettante, di cui almeno il 50% conferito da investitori esterni. Esempio: un’impresa con un progetto da 300.000 euro e un’operazione di rafforzamento patrimoniale da 150.000 euro (di cui 75.000 da investitori esterni) non ha ricevuto anticipo e presenta una rendicontazione intermedia di 100.000 euro, che viene validata al 100%. Affinchè possa essere erogato un contributo di 100.000 euro dovrà dimostrare sottoscrizioni e versamenti per almeno 100.000 euro, di cui almeno 50.000 da parte di investitori esterni;
 - entro 60 giorni dalla data di conclusione del business plan (vedasi par. 2.12 del bando) dovrà quindi essere presentata la rendicontazione finale per l’erogazione del saldo (50.000 euro di contributo, proseguendo nel precedente esempio). In tale circostanza, l’impresa dovrà rendicontare i residuali 200.000 euro e, contestualmente, dimostrare il completamento dei versamenti (dunque per ulteriori 50.000 euro, secondo quanto indicato in domanda e sempre nel rispetto del 50% di investitori esterni).

Conclusione:

- alla data di presentazione della domanda il capitale non deve obbligatoriamente essere già sottoscritto e versato;

- dopo l'approvazione, ai fini della concessione occorre inviare copia della delibera (ove non già allegata alla domanda) e "lo stato dell'arte e il piano previsionale di attuazione delle fasi di sottoscrizione e deliberazione delle quote (ove non già completate)";
- laddove si intenda richiedere l'anticipo, le quote dovranno invece già essere state sottoscritte e versate;
- anche in sede di rendicontazione le quote dovranno infine già essere sottoscritte e versate.

15) Un contratto SAFE (Simple Agreement for Future Equity) può essere considerato come operazione di rafforzamento patrimoniale ammissibile secondo i requisiti stabiliti dall'art. 2.9?

SI, si conferma che un contratto SAFE potrà essere considerato un'operazione di rafforzamento patrimoniale ammissibile - posto che la conversione in aumento di capitale deve avvenire entro la data di concessione e che **l'apporto monetario sottostante sia stato eseguito successivamente al 21/05/2026**, così come previsto dal par. 2.9 del bando ("con riferimento ai conferimenti in denaro potranno essere ritenuti ammissibili quelli derivanti da finanziamenti soci e OPERAZIONI EQUIPARABILI eseguiti mediante versamenti in denaro, purché perfezionati successivamente al 21/05/2026 (quindi a partire dal 22/05/2026) e convertiti in aumento di capitale entro la data di concessione").

16) Qualora l'operazione di rafforzamento patrimoniale ai sensi del par. 2.9 sia un SAFE, come devono essere compilati l'Allegato 5 e l'Allegato 6 nelle sezioni in cui vengono viene richiesto di indicare la "quota % di capitale" acquisita dall'investitore e il relativo sovrapprezzo?

E' possibile inserire una stima provvisoria e allegare il contratto SAFE a giustificazione.

17) Qualora l'operazione di rafforzamento patrimoniale sia un SAFE (che prevede contrattualmente una successiva conversione materiale in quote), in vista del provvedimento di concessione sarà possibile produrre la delibera di aumento di capitale e il solo "piano previsionale di attuazione delle fasi di sottoscrizione e deliberazione delle quote" ai sensi del par. 3.3?

SI, si conferma che quanto richiesto risulta possibile - posto che la delibera di aumento di capitale deve avvenire entro la data di concessione e il SAFE da convertire secondo il piano previsionale di attuazione deve essere successivo al 21/05/2026, così come previsto dal par. 2.9 del bando. Si evidenzia tuttavia come l'incorrere di tale situazione potrà impattare sull'eventuale richiesta di erogazione dell'anticipo e sulla rendicontazione. Ai sensi del par. 3.5.1 l'anticipo potrà infatti essere richiesto "qualora uno o più investitori abbiano già provveduto ALLA SOTTOSCRIZIONE e al relativo versamento delle quote". Analogo requisito è quindi richiesto in sede di rendicontazione (si vedano i par. 3.4.1, 3.4.2, 3.5.2 e 3.5.3).

18) Tra le operazioni di rafforzamento patrimoniale ai sensi del par. 2.9 può rientrare un versamento in conto futuro aumento di capitale ("riserva targata") avvenuto nel 2025, qualora la relativa delibera non sia ancora stata assunta o sia successiva al 21/05/2026?

NO, si conferma che, quand'anche la delibera di conversione risultasse successiva al 21/5/2026 e avvenisse entro la concessione, poiché il sottostante versamento risulta antecedente a tale data (anno 2025), tale operazione non risulta conforme con i dettami del par. 2.9 del bando. Infatti

potranno essere ritenuti ammissibili “conferimenti in denaro derivanti da finanziamenti soci o operazioni equiparabili”, purchè successivi al 21/05/2026.

19) Gli importi raccolti tramite SFP, qualora vengano convertiti in capitale sociale prima della concessione dell'agevolazione, possono essere considerati validi ai fini del requisito di rafforzamento patrimoniale previsto dal par. 2.9?

SI, si conferma che quanto richiesto risulta possibile - posto che la delibera di aumento di capitale deve avvenire entro la data di concessione e che gli SFP da convertire siano successivi al 21/05/2026, così come previsto dal par. 2.9 del bando ("con riferimento ai conferimenti in denaro potranno essere ritenuti ammissibili quelli derivanti da finanziamenti soci e OPERAZIONI EQUIPARABILI eseguiti mediante versamenti in denaro, purchè perfezionati successivamente al 21/05/2026 (quindi a partire dal 22/05/2026) e convertiti in aumento di capitale entro la data di concessione").

20) Con riferimento al target del bando di cui al par. 2.7 e ai criteri di valutazione di cui al par. 3.2, quale grado di maturità tecnica e di traction di mercato è atteso perché un business plan risulti coerente con la fase di consolidamento e crescita?

Con riferimento al target del bando e ai criteri di valutazione, vale quanto indicato dal bando ai par. 2.7 e al par. 3.2. La valutazione di merito verrà quindi effettuata da parte del Comitato Tecnico della misura, il quale declinerà i principi e il perimetro fissati dal bando in funzione degli specifici progetti presentati (ad esempio per tenere in adeguata considerazione le differenze intrinseche tra un progetto in ambito digital e un progetto in ambito biotech). Si suggerisce di produrre, in sede di presentazione della domanda, tutti gli elementi disponibili attestanti le validazioni tecniche e di mercato già conseguite (allegando tutta la documentazione integrale a supporto) e di illustrare dettagliatamente come il business plan per cui si richiede l'agevolazione consentirà alla start up (nell'arco del progetto stesso) di conseguire una crescita organizzativa/dimensionale/strutturale. Si conferma infatti che, in sede di valutazione, anche progetti validi e meritevoli potrebbero essere esclusi a monte in quanto non coerenti con il target del bando. Si anticipa infine con l'occasione che, nei prossimi mesi, verrà attivata una diversa misura rivolta a progetti in uno stadio di maturità meno avanzato.

21) Le fondazioni filantropiche estere 501(c)(3) sono configurabili come “investitori esterni” ai sensi del par. 2.10 del bando?

NO. Le fondazioni filantropiche estere 501(c)(3) non risultano configurabili come “investitori esterni” ai sensi del bando. Tali soggetti potranno naturalmente concorrere al residuale 50% dell'operazione di rafforzamento patrimoniale, conferibile anche da parte di investitori di altra tipologia.

22) In caso di aumento di capitale a pagamento, in parte scindibile, per massimi € 3.000.000,00 incluso sovrapprezzo, deliberato con verbale ad aprile 2026 e da sottoscrivere tramite portale di equity crowdfunding, con termine prorogato a fine dicembre 2026 con delibera di luglio 2026, il requisito temporale del par. 2.9, punto 4 (delibera successiva al 21/05/2026) può ritenersi soddisfatto valorizzando un atto di proroga dei termini di sottoscrizione, ovvero le sottoscrizioni individuali intervenute successivamente a tale data?

NO. Il Bando ancora il requisito alla data della delibera, non alla data degli atti esecutivi conseguenti. Il par. 2.9, punto 4 richiede che l'operazione risulti "eventualmente già deliberata, purché in data successiva al 21/05/2026". Il dato temporale rilevante è quindi quello relativo all'atto assembleare (o dell'organo competente) che dispone l'aumento di capitale, e non quello relativo ai successivi atti di gestione del medesimo (proroga termini, singole sottoscrizioni, versamenti). Ai sensi del par. 2.9 un eventuale atto di proroga non rileva pertanto ai fini dell'ammissibilità. Allo stesso modo, le sottoscrizioni individuali intervenute dopo il 21/05/2026 nell'ambito di un aumento di capitale già deliberato prima di tale data non soddisfano il requisito: il punto 4 richiede che sia la delibera, e non le adesioni dei singoli sottoscrittori, a essere successiva alla soglia temporale indicata.

23) La soglia di € 2.500.000 del par. 2.9 punto 3) si riferisce all'importo deliberato o a quello effettivamente sottoscritto?

Ai sensi del bando l'operazione deve risultare di importo "ricompreso nel range tra € 150.000,00 e € 2.500.000,00 ... così come risultante da relativa delibera". La nota 31 dell'Allegato 5 conferma che "l'importo della delibera sottostante l'operazione non potrà superare 2,5 milioni di €", precisando che, ove l'operazione non risulti ancora deliberata alla data di domanda, il rispetto della soglia sarà comunque verificato in sede di provvedimento di concessione.

La soglia è quindi riferita all'importo deliberato (ossia al tetto massimo fissato dalla delibera assembleare), non all'importo di volta in volta effettivamente sottoscritto o versato dagli investitori.

24) La qualifica di "investitore esterno" ai sensi del par. 2.10 deve essere verificata individualmente per ciascun sottoscrittore, a prescindere dal canale di raccolta (incluso il crowdfunding), con la conseguenza che i sottoscrittori retail concorrerebbero solo alla quota residua e non al 50% riservato?

La qualifica di investitore esterno va verificata soggetto per soggetto. Il par. 2.10 definisce l'investitore esterno per categorie tassative riferite alla natura del soggetto (investitori qualificati ex punti 1.a) – 1.d), oppure società che svolgono attività d'impresa ex punto 2), non per canale di raccolta. Il fatto che un'operazione avvenga, in tutto o in parte, tramite equity crowdfunding non trasforma automaticamente i sottoscrittori in investitori esterni, né, all'opposto, li esclude aprioristicamente: ciascun sottoscrittore deve essere qualificato individualmente in base ai requisiti oggettivi previsti dal bando.

25) Nel caso di operazione di equity crowdfunding con quali modalità devono essere prodotti gli Atti di impegno (Allegato 6) e indicati i nominativi qualora la campagna non sia ancora conclusa alla data di domanda?

Il Bando richiede che gli Atti di impegno siano redatti e sottoscritti da ciascun investitore che concorre al riconoscimento del contributo pubblico, con indicazione di nominativo, categoria/qualifica, importo, quote acquisite e stato delle fasi di sottoscrizione e liberazione. In caso di campagna ancora aperta è rimesso all'azienda l'onere di valutare quali soggetti investitori o futuri investitori possano produrre l'Atto di impegno, inserendo eventualmente una stima provvisoria della quota ove tale informazione non risulti ancora disponibile.

26) Se l'operazione di rafforzamento patrimoniale è un aumento di capitale sottoscritto da un Fondo di Venture Capital che detiene nella start up una quota inferiore al 20% ma ha espresso un proprio membro all'interno del Consiglio di Amministrazione della stessa, il Fondo si configura

come parte correlata e dunque non può essere considerato "investitore esterno" ai sensi del bando?

Fatto salvo che un riscontro definitivo sugli specifici casi potrà essere reso esclusivamente a seguito del processo istruttorio effettuato sui documenti completi trasmessi in sede di presentazione formale della domanda, la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione integra "influenza notevole" ai sensi dello IAS 24 (par. 9), come adottato dall'Allegato al Reg. (UE) n. 632/2010, e configura pertanto la fattispecie di "parte correlata" che esclude la possibilità di qualificarsi come "investitore esterno" ai sensi del bando.

Lo IAS 24, al par. 9, individua la nozione di "parte correlata" facendo riferimento, tra l'altro, ai soggetti che esercitano un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio, ancorché non ne detengano il controllo. Gli indicatori attraverso cui tale influenza si manifesta concretamente – richiamati dai principi contabili internazionali (IFRS 10, IFRS 11, IAS 28) cui lo stesso par. 9 rinvia per tale nozione – includono, in particolare, la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione o nell'organo equivalente dell'entità partecipata, unitamente alla partecipazione ai processi decisionali, all'effettuazione di operazioni rilevanti tra le parti, all'interscambio di personale dirigenziale o alla fornitura di informazioni tecniche essenziali.

Per le ragioni esposte, si ritiene che il Fondo citato non sia qualificabile come "investitore esterno" ai sensi del par. 2.10 del Bando, in quanto, pur rispettando la soglia quantitativa del 20%, si configura come parte correlata per effetto della rappresentanza detenuta nel Consiglio di Amministrazione. L'investimento del Fondo potrà dunque concorrere al residuale 50% dell'operazione di rafforzamento patrimoniale apportabile da investitori di altra tipologia, oppure sarà onere dell'impresa dimostrare, in sede di presentazione formale della domanda e con gli elementi oggettivi sopra indicati, che il Fondo non rappresenta "parte correlata" ai sensi di quanto sopra richiamato. Resta infatti fermo, ai sensi del par. 10 dello IAS 24, che l'esame di ciascun rapporto con parti correlate deve avere riguardo alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica: la rappresentanza in CdA integra pertanto una presunzione qualificata di influenza notevole, superabile solo ove l'impresa dimostri, con elementi oggettivi (es. materie effettivamente riservate al consigliere, assenza di poteri di veto, assenza di incidenza sulle politiche finanziarie e gestionali della società), che tale rappresentanza non si traduce, nella sostanza, in un effettivo potere di partecipazione alle decisioni strategiche della start up.

27) Se sulla visura camerale appare solo la sede legale della start up e non l'unità operativa (dove si svolge l'attività legata al Business Plan) é comunque soddisfatto il requisito della sede attiva?

NO, la visura deve riportare l'unità locale di realizzazione del business plan.

28) Come occorre ottemperare al requisito relativo all'assicurazione contro le catastrofi naturali?

E' onere dell'azienda accertarsi, in funzione della propria specifica situazione, di rispettare la normativa nazionale, in quanto in sede di istruttoria e valutazione in vista della concessione Finpiemonte acquisisce esclusivamente tale autodichiarazione da parte dell'impresa. In sede di eventuali controlli sarà onere dell'impresa comprovare il rispetto della normativa nazionale.

29) Su quale bilancio vengono verificate le spese generali in caso di controllo in sede?

Su tutti i bilanci riferiti alle annualità di realizzazione del business plan finanziato. In caso di controlli sarà al riguardo onere dell'impresa dimostrare che le specifiche spese generali rendicontate sono ricomprese nei suddetti bilanci.

30) E' possibile esporre nel Business Plan spese generali inferiori al 7%?

Sì, tali spese sono infatti previste "nel limite massimo" del 7%. Si veda al riguardo la Sezione 4 dell'Allegato 5 – Format di business plan, che guida la compilazione del dettaglio del piano di spesa.

31) Un'impresa iscritta al Registro delle imprese da oltre 4 anni e 9 mesi ma ancora iscritta alla Sezione Speciale in virtù della proroga dei termini prevista dalla normativa emergenziale introdotta durante il periodo COVID può presentare domanda?

NO, l'impresa non risulta ammissibile ai sensi del requisito di cui al par. 2.1, punto 1, del Bando. Il Bando **ancora infatti esplicitamente e in modo non derogabile il termine di ammissibilità alla data di iscrizione ordinaria al Registro delle Imprese**, indipendentemente da qualsiasi proroga — emergenziale o normativa — che estenda la permanenza nella Sezione Speciale.

Il soprarichiamato punto 1. del par. 2.1 del Bando richiede infatti, in modo cumulativo:

- lett. a): iscrizione al Registro delle Imprese da non oltre 4 anni e 9 mesi alla data di presentazione della domanda (e da non oltre 5 anni alla data del provvedimento di concessione);
- lett. b): iscrizione alla Sezione Speciale delle start up innovative, **"fermi restando i limiti temporali di cui al punto a)".**

La proroga descritta incide al riguardo unicamente sulla durata della qualifica di "start up innovativa" (lett. b), non sul termine anagrafico di iscrizione al Registro delle Imprese (lett. a).

I requisiti del Bando e sopra descritti sono nello specifico finalizzati al rispetto dell'art. 22 del Reg. (UE) n. 651/2014, che costituisce base normativa del bando e ai sensi del quale sono concessi i relativi contributi.

32) Una delibera di aumento di capitale effettuata a marzo 2026 può essere ritenuta ammissibile se inserisce in domanda solo i conferimenti erogati successivamente al 21/05/2026? O fa fede la data di apertura dell'aumento di capitale?

Il Bando ancora il requisito alla data della delibera, non alla data degli atti esecutivi conseguenti. Il par. 2.9, punto 4 richiede al riguardo che l'operazione risulti "eventualmente già deliberata, purché in data successiva al 21/05/2026". Il dato temporale rilevante è quindi quello relativo all'atto assembleare (o dell'organo competente) che dispone l'aumento di capitale, e non quello relativo ai successivi atti di gestione del medesimo (singole sottoscrizioni, versamenti etc.). Ai sensi del par. 2.9 le sottoscrizioni individuali intervenute dopo il 21/05/2026 nell'ambito di un aumento di capitale già deliberato prima di tale data non soddisfano quindi il requisito: il punto 4 richiede infatti che sia la delibera, e non le adesioni dei singoli sottoscrittori, a essere successiva alla soglia temporale indicata.

33) Una società costituita e iscritta come start up innovativa poco prima della presentazione della domanda può essere considerata ammissibile, purché rispetti tutti i requisiti previsti dal bando?

SI, si conferma che valgono le prescrizioni di cui al punto 1. del par. 2.1 del bando, secondo il quale alla data di presentazione della domanda l'impresa deve risultare contestualmente iscritta al Registro delle Imprese di una Camera di Commercio italiana (al massimo da 4 anni e 9 mesi) e alla Sezione Speciale delle start up innovative. Non è dunque previsto da bando un periodo minimo di operatività o di iscrizione al Registro antecedente alla domanda. Resta naturalmente in capo all'impresa verificare la coerenza con il target della misura di cui al par. 2.7 del bando, che sarà oggetto di valutazione ai sensi del par. 3.2.

34) Laddove l'impresa sia stata costituita da poco alla data della domanda, il piano di attività e i risultati sviluppati durante il precedente percorso di incubazione possono essere utilizzati per dimostrare la maturità tecnologica e commerciale del progetto, anche se tali attività sono state svolte prima della costituzione della startup?

SI, il piano di attività e i risultati sviluppati durante il percorso di incubazione possono essere utilizzati per dimostrare la maturità tecnologica e commerciale del progetto, anche se svolte prima della costituzione della start up. Con riferimento al target del bando e ai criteri di valutazione, vale quanto indicato dal bando ai par. 2.7 e al par. 3.2. La valutazione di merito verrà al riguardo effettuata da parte del Comitato Tecnico della misura, il quale declinerà i principi e il perimetro fissati dal bando in funzione degli specifici progetti presentati (ad esempio per tenere in adeguata considerazione le differenze intrinseche tra un progetto in ambito digital e un progetto in ambito biotech). Si suggerisce di produrre, in sede di presentazione della domanda, tutti gli elementi disponibili attestanti le validazioni tecniche e di mercato già conseguite (allegando tutta la documentazione integrale a supporto) e di illustrare dettagliatamente come il business plan per cui si richiede l'agevolazione consentirà alla start up (nell'arco del progetto stesso) di conseguire una crescita organizzativa/dimensionale/strutturale. Si conferma infatti che, in sede di valutazione, anche progetti validi e meritevoli potrebbero essere esclusi a monte in quanto non coerenti con il target.

35) L'operazione di aumento di capitale richiesta dal bando può essere deliberata successivamente alla presentazione della domanda o all'approvazione del business plan (sezione 2.9 par 4), quindi entro 30 giorni dall'approvazione del business plan?

SI, ai sensi del par. 2.9 del bando le operazioni di rafforzamento patrimoniale, alla data di presentazione della domanda, possono risultare ancora da deliberare, fermo restando che la deliberazione deve in ogni caso avvenire entro 30 gg dalla comunicazione di approvazione. E' fatto salvo che tutti gli investitori che concorrono alla determinazione del contributo devono in ogni compilare e allegare alla domanda i rispettivi Atti di impegno di cui all'Allegato 6.

36) Ai fini del requisito di cui al par. 2.9, punto 4, del bando (che ammette le operazioni deliberate "in data successiva al 21/05/2026, quindi a partire dal 22/05/2026"), la data rilevante è quella del verbale assembleare oppure quella dell'iscrizione della delibera presso il Registro Imprese? In subordine, assume rilevanza la data dei singoli versamenti effettuati in esecuzione della delibera?

Il Bando ancora il requisito alla data della delibera, non alla data degli atti esecutivi conseguenti. Il par. 2.9, punto 4 richiede che l'operazione risulti "eventualmente già deliberata, purché in data successiva al 21/05/2026". Il dato temporale rilevante è quindi quello relativo all'atto assembleare (o dell'organo competente) che dispone l'aumento di capitale, e non quello relativo ai successivi atti

di gestione del medesimo (registrazione, singole sottoscrizioni, versamenti). Ai sensi del par. 2.9 le sottoscrizioni individuali intervenute dopo il 21/05/2026 nell'ambito di un aumento di capitale già deliberato prima di tale data non soddisfano il requisito: il punto 4 richiede che sia la delibera, e non le adesioni dei singoli sottoscrittori, a essere successiva alla soglia temporale indicata.

37) E' ammissibile una deliberazione adottata in data 21 maggio 2026?

NO. Il termine del 22/05/2026 è da intendersi come perentorio. La formulazione del bando non lascia al riguardo margine interpretativo: il 21/05/2026 è escluso, e la delibera adottata in tale data non rientra nel periodo ammissibile.

38) In caso di delibera adottata il 21 maggio 2026, è ammissibile la sottoscrizione della quota residua della medesima delibera successivamente alla presentazione della domanda, oppure è necessaria una nuova e distinta deliberazione?

NO, vedi riscontro al punto 37). Si conferma che è necessaria una nuova e distinta deliberazione.

39) Nel caso in cui l'impresa abbia adottato una delibera di aumento di capitale il 21/05/2026 (non ammissibile ai sensi del bando), una nuova e distinta deliberazione di aumento di capitale adottata successivamente alla presentazione della domanda ed entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione del business plan risulta ammissibile? Se sì, il limite di 2.500.000,00 euro di cui al par. 2.9, punto 3, si applica alla sola delibera sottostante l'operazione presentata ai fini dell'agevolazione?

Posto che la conferma definitiva di ammissibilità dell'operazione può essere restituita solo a seguito dell'espletamento dell'istruttoria puntuale effettuata sui documenti completi prodotti in sede di presentazione formale della domanda, una deliberazione successiva alla data di presentazione della domanda ed effettuata entro 30 gg dalla comunicazione di approvazione del business plan risulta conforme ai dettami del bando, a prescindere dalle eventuali deliberazioni incorse precedentemente. Si conferma quindi che il limite di 2.500.000 euro si applica alla sola delibera sottostante l'operazione presentata ai fini dell'agevolazione. Nell'Allegato 5 occorrerà in ogni caso fornire opportuna descrizione dei capitali raccolti in precedenza o in corso di raccolta, ai fini della valutazione.

40) Con riferimento al par. 2.10, in caso di delibera adottata il 21/05/2026 (non ammissibile ai sensi del bando) i soggetti già presenti nella compagine societaria alla data del 21 maggio 2026 con una quota di partecipazione inferiore al 20% conservano la qualifica di investitore esterno? Analogamente, sono configurabili come investitori esterni i soggetti entrati nella compagine a partire dal 22 maggio 2026?

Si rimanda al Format Atto di impegno (Allegato 6), dove è stata espressamente costruita (sez. ii.a) un'opzione binaria per l'investitore esterno, chiedendogli di dichiarare se ha fatto ingresso nella società:

- "IN DATA SUCCESSIVA AL 21/05/2026 (quindi a partire dal 22/05/2026)"

oppure

- "IN DATA 21/05/2026 O IN DATA ANTECEDENTE" (con indicazione della quota % posseduta a tale data)

La nota 3 dell'Allegato precisa al riguardo che "la quota da riportare deve essere riferita al 21/05/2026". Il bando ha quindi affrontato esplicitamente il caso di "ingresso avvenuto proprio il 21/05/2026" e lo ha disciplinato senza ambiguità. Nello specifico, ai fini della verifica e della compilazione dell'Allegato 6 sez. ii.a) vale la data di sottoscrizione delle quote: se le quote sono state sottoscritte il 21/05/2026, occorrerà compilare la seconda colonna della tabella ii.a) dell'Allegato 6 e indicare la % inclusiva della quota acquisita con la deliberazione del 21/05/2026 (per essere considerati investitori "esterni" tale quota dovrà in particolare essere inferiore al 20%). Se la delibera del 21/05/2026 (quella non ammissibile) risultasse già eseguita, sottoscritta e liberata proprio in quella data — cioè se l'aumento di capitale avesse già prodotto effetti sulle quote entro la giornata del 21/05/2026 — la quota "di riferimento" per quel socio risulterebbe pertanto quella post-aumento. Se per contro le quote sono state sottoscritte il 22/05/2026 o in data successiva, occorrerà compilare la prima colonna della tabella (configurabilità di "investitore esterno" per ingresso in data successiva al 21/05/2026). In tal caso la quota corrisponderà a quella pre-aumento.

41) Rientrano tra le spese ammissibili software/piattaforme disponibili esclusivamente in modalità SaaS o cloud subscription, per i quali il fornitore non prevede licenze vitalizie né contratti pluriennali superiori a 60 mesi (es. strumenti quali Lovable, OpenAI, Spoki, Brevo, MongoDB, Render, Webflow, Supabase e Anthropic, acquistabili solo tramite abbonamenti mensili o annuali)?

Si conferma che, ai sensi del par. 2.12 del bando, l'acquisto di licenze software può risultare ammissibile, tuttavia esclusivamente nel caso di licenze vitalizie o pluriennali e previo pagamento una tantum del diritto di licenza a totale copertura del periodo di utilizzo. Nello specifico:

- laddove le sopra descritte licenze prevedano un contratto pluriennale di durata superiore a 60 mesi, dovranno essere allocate nell'ambito della voce b) "spese per acquisto di macchinari e attrezzature o per forniture di componenti funzionali allo svolgimento dell'attività";
- laddove le sopra descritte licenze prevedano un contratto pluriennale di durata compresa tra 36 e 60 mesi, dovranno per contro essere allocate nell'ambito della voce f) "spese per diritti di proprietà intellettuale".

Si segnala per completezza che analoghe limitazioni contrattuali non sono previste per le voci e) – "spese per progettazione e sviluppo strategiche e strettamente funzionali allo sviluppo del business plan o servizi equivalenti, comprese le esternalizzazioni di attività" e g) – "spese di investimento in marketing e pubblicità" (in particolare quelle connesse a servizi di consulenza e altri servizi di cui al par. 4.3 della Guida Unica), fatta salva la coerenza delle sottostanti attività con la specifica voce di spesa e dei giustificativi da produrre in corrispondenza ai sensi della Guida Unica. Si evidenzia quindi che eventuali spese non correttamente allocate ai sensi del par. 2.12 potranno eventualmente essere oggetto di variazione e riallocazione nell'ambito del piano di spesa.

42) il bando si applica anche alle Società che hanno deliberato un aumento di capitale sociale in data antecedente al 21/05? Purchè sottoscritto da soci investitori qualificati con percentuale di possesso inferiore al 20%?

Occorre distinguere tra: requisiti relativi alla "operazione di rafforzamento patrimoniale" (par. 2.9 del bando) e requisiti relativi agli "investitori esterni" che conferiscono i sottostanti apporti (par. 2.10 del bando).

1. Operazione di rafforzamento patrimoniale (par. 2.9)

Il bando ammette operazioni di aumento di capitale eventualmente già deliberate prima della domanda, a condizione che la delibera sia successiva al 21/05/2026 (sono valide dal 22/05/2026 in poi). Una delibera antecedente al 22/05/2026 non è ammissibile ai fini del riconoscimento del contributo pubblico.

Pertanto, se l'aumento di capitale è stato deliberato prima del 22/05/2026, quella specifica operazione non è ammissibile, indipendentemente da chi la sottoscrive.

2. Qualifica investitori esterni (par. 2.10)

L'operazione di rafforzamento patrimoniale di cui sopra, per essere ammissibile, deve presentare un importo di almeno 150.000 euro, di cui almeno il 50% deve provenire da investitori qualificabili come esterni ai sensi del bando. Un soggetto può essere al riguardo considerato investitore esterno se (oltre a rientrare nelle categorie ammissibili di investitore qualificato o società che svolge attività di impresa ai sensi dei punti 1) e 2) del par. 2.10):

- è entrato nella compagine societaria dopo il 21/05/2026, oppure
- era già socio a quella data, ma con una quota di partecipazione inferiore al 20%.

Il requisito relativo alla quota del 20% riguarda quindi la qualifica del socio come "investitore esterno" ai fini del calcolo della soglia minima (il 50% del conferimento deve provenire da investitori esterni), e non deroga al requisito temporale della delibera.

In sintesi: la delibera dell'aumento di capitale deve essere successiva al 21/05/2026 per essere ammissibile. Il fatto che il socio sottoscrittore (fatto salvo che rientri nelle categorie ammissibili di cui ai punti 1) e 2) del par. 2.10) detenga una quota inferiore al 20% al 21/05/2026 lo rende ammissibile come "investitore esterno", fermo restando il rispetto di tutti i requisiti dell'operazione di rafforzamento patrimoniale di cui al par. 2.9.

Laddove gli investitori non possano qualificarsi come "esterni" ai sensi del bando, potranno comunque concorrere alla residuale quota del 50% (o quota inferiore) conferita da investitori non categorizzabili come "esterni" ("altre tipologie di investitori" al punto i.) dell'Atto di impegno - Allegato 6).